



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 669 del 1999, proposto da: xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Emma Leone, con domicilio eletto presso Emma Leone in Bari, via Abate Gimma, 198;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Lonerò Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonerò Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26;

per l'annullamento

del Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di architetto VIII qualifica funzionale, indetto con deliberazione di G.M. n. 703 del 14.04.1998 reso pubblico con avviso nella G.U. IV serie, n. 43 del 05.06.1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/10/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame xxx, architetto nonché soggetto portatore di handicap, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Con istanza del 6.7.98 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune di Bari per la copertura di n. 4 posti di architetto VIII[^] q.f. - giusta deliberazione G.M. n. 703 del 14.4.98 pubblicata sulla G.U. IV serie n. 43 del 5.6.98 – precisando - in ragione della sua condizione di handicap - di aver necessità dei seguenti ausili tecnici: “possibilità di utilizzare fogli in formato ridotto (A3)”.

Il ricorrente lamenta di non aver potuto espletare la prova scritta fissata per il 15.12.98 e consistente nell'elaborazione di un “progetto di massima di Piano particolareggiato per la sistemazione dell'area a verde pubblico di tipo B ...”, per l'assenza dei supporti tecnici a lui necessari (tavolo ergonomico e fogli in formato ridotto).

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1. travisamento; erronea presupposizione, violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 2 ottobre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Occorre infatti rilevare che il ricorrente nell'istanza di partecipazione, in assolvimento dell'onere a suo carico previsto relativamente all'indicazione puntuale degli ausili necessari per l'espletamento della prova rispetto alla specificità dell'handicap, ha indicato unicamente ed esclusivamente “possibilità di utilizzare fogli in formato ridotto (A3)”, senza alcun'altra ulteriore indicazione, né relativa al tipo di handicap, né relativa ad ulteriori mezzi o ausili necessari.

Il ricorrente, viceversa, a norma dell'art. 20 co. 2 L. n. 104/92, aveva l'onere di indicare specificamente l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap ed eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

E' evidente che tale puntuale adempimento da parte del candidato portatore di handicap costituisca un onere e, quindi, il necessario presupposto dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre tutti gli adempimenti necessari ed idonei.

Ed infatti solo nel ricorso il ricorrente rappresenta, peraltro genericamente, l'esigenza del tavolo ergonomico e di un assistente ad hoc, richieste invece del tutto obliterate nell'istanza.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. II[^] di Bari respinge il ricorso n. 669 del 1999, proposto da xxx.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO